

L'adozione internazionale

DALL'IDONEITÀ
ALL'INGRESSO IN
ITALIA

A CURA
DELL'AVV. MASSIMILIANO RUCIRETA





L'adozione internazionale

E' l'adozione di minori, dichiarati adottabili all'estero (nel c.d. *Stato di origine*), compiuta da coppie/*single* residenti in altro Stato (c.d. *Stato di accoglienza*)

L'Italia, storicamente, è solo “paese di accoglienza”, in quanto non conclude adozioni internazionali in favore di soggetti residenti all'estero

NORME DI RIFERIMENTO

- ◊ Convenzione Internazionale dell'Aja del 1993 sulla Protezione dei minori e sulla Cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con Legge n. 476 del 1998
 - ◊ Legge n. 184 del 1983 (artt. 29 e ss.) e successive modificazioni
- > Non è riconosciuto il diritto ad adottare, bensì il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia

La Convenzione dell'Aja

I PRINCIPI

- ◇ interesse superiore del minore
- ◇ sussidiarietà > l'adozione internazionale deve essere considerata come un'ultima risorsa
- ◇ cooperazione tra Stati > favorisce la collaborazione tra gli Stati contraenti per garantire il rispetto dei diritti dei bambini e la sicurezza delle procedure di adozione internazionale

La Convenzione dell'Aja

- ◇ riconoscimento dei diritti del bambino > garantisce il rispetto dei diritti fondamentali dei bambini, tra cui il diritto a una vita familiare ed il diritto all'identità
- ◇ controlli e garanzie > stabilisce meccanismi di controllo e garanzie per assicurare che le procedure di adozione siano trasparenti e rispettose del minore
- ◇ prevenzione del traffico di minori
- ◇ riconoscimento delle adozioni pronunciate da uno degli Stati contraenti



La Convenzione dell'Aja

AUTORITA' CENTRALE

Art. 6 - ogni Stato ratificante deve istituire uno specifico organismo di controllo sulle procedure di adozione, al fine di garantire che le stesse avvengano nel rispetto dei principi della Convenzione stessa e della protezione del minore





Le fasi dell'adozione

FASE GIUDIZIARIA

◇ in Italia:

- è di competenza del Tribunale per i Minorenni - è volta al rilascio dell'idoneità all'adozione e al riconoscimento delle sentenze straniere

◇ all'estero:

- è di competenza dei Tribunali stranieri che dichiarano l'adottabilità dei minori e pronunciano l'adozione o autorizzano l'affidamento da svolgersi nello Stato di accoglienza

FASE AMMINISTRATIVA

◇ in Italia:

- è di competenza della Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 38 Legge 184/83), quale Autorità Centrale ai sensi della Convenzione Internazionale dell'Aja del 1993
- la CAI opera per il tramite di Enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di adozione all'estero

◇ all'estero, è svolta:

- dall'Autorità Centrale del Paese, designata ai sensi della Convenzione Internazionale dell'Aja del 1993, che valuta la domanda di adozione presentata dai soggetti residenti in altro Paese e formula la proposta di abbinamento con il minore

La CAI può concedere l'autorizzazione a svolgere procedure di adozione anche in Paesi non aderenti alla Convenzione Aja > occorre che sia identificabile una specifica Autorità di vigilanza

Fase giudiziaria (Legge n. 184/83)

Gli interessati devono presentare al Tribunale per i Minorenni del loro luogo di residenza una dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale (art. 29 bis)

Non è necessaria l'assistenza di un avvocato

Non è prevista l'applicazione del rito Cartabia

Ai sensi dell'art. 30, il Tribunale, a meno che non intenda rigettare subito la richiesta per carenza dei requisiti formali, dovrà valutare l'idoneità dei richiedenti

Fase giudiziaria

Per adottare all'estero, occorre possedere i requisiti previsti dall'art. 29 *bis* (che rinvia ai requisiti previsti per l'adozione nazionale, di cui all'art. 6):

REQUISITI FORMALI

- ◇ coppie unite in matrimonio da almeno tre anni (può essere considerato anche il pregresso periodo di convivenza); non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale, neppure di fatto
- ◇ persona non coniugata (a seguito della Sentenza n. 33/2025 della Corte Costituzionale):



Fase giudiziaria

REQUISITO SOSTANZIALE

◊ «essere **affettivamente** idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori»

Il Tribunale si avvale di un'indagine psicosociale svolta dai Servizi territoriali (in persona di un assistente sociale e di uno psicologo), finalizzata a raccogliere informazioni sulla storia personale, familiare e sociale degli aspiranti genitori adottivi

E' necessario verificare le capacità e le risorse di accoglienza, soprattutto in conseguenza delle caratteristiche dei minori che arrivano dall'adozione internazionale



Fase giudiziaria

Il Tribunale pronuncia decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti, formali e sostanziali, per adottare (art. 30 comma 1)

Ai sensi dell'art. 30 comma 5, il decreto di idoneità, quello di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla Corte d'appello, ai sensi degli artt. 739 e 740 del Codice di procedura civile, da parte degli interessati e del PM



Fase giudiziaria

Il reclamo deve essere presentato nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento

È obbligatoria l'assistenza dell'avvocato

Nella fase del reclamo la Corte non è obbligata ad effettuare una nuova valutazione

Occorre, quindi, rilevare con estrema precisione le criticità dell'indagine psicosociale svolta in primo grado, in modo da indurre la Corte a svolgere nuovi accertamenti



Fase giudiziaria

La Corte d'appello effettua l'indagine tramite un Consulente Tecnico psicologo/psicoterapeuta.

Manca la valutazione effettuata dall'assistente sociale


L'esito del reclamo è quasi sempre positivo, in quanto l'aspirante genitore adottivo, conoscendo gli aspetti critici emerse dinanzi al Tribunale, affronta con più consapevolezza la nuova indagine



Fase giudiziaria

Il decreto di idoneità può contenere delle indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare (art. 30 comma 2)

Le indicazioni presenti sul decreto di idoneità risultano vincolanti e dovranno essere rispettate anche dall'autorità straniera, pena il mancato riconoscimento in Italia della sentenza pronunciata all'estero



Fase giudiziaria

Tali indicazioni, quando troppo stringenti, risultano delle vere e proprie “limitazioni” all’idoneità e circoscrivono fortemente la possibilità di adottare (es. apposizione di un limite di età del minore adottabile)

Il decreto di idoneità emesso dal Tribunale è sempre modificabile

Tale modifica può essere richiesta anche tramite l’assistenza di un legale



Fase giudiziaria

Il decreto di idoneità ha efficacia per tutta la durata della procedura che deve essere promossa **entro un anno** dalla comunicazione del provvedimento (art. 30 comma 2)





Fase amministrativa (Legge n. 184/83)

A norma dell'art. 31 comma 1, una volta ottenuto il decreto di idoneità, la coppia/il *single* deve obbligatoriamente conferire l'incarico ad uno degli enti autorizzati di cui all'art. 39 *ter* , il quale si occuperà di seguire la procedura di adozione, in Italia e all'estero



Fase amministrativa

Gli enti autorizzati sono soggetti privati senza scopo di lucro ai quali è stata conferita una pubblica funzione tramite specifica autorizzazione rilasciata dalla CAI

Gli enti autorizzati sono sottoposti ad un rigido controllo da parte della Commissione stessa, la quale deve verificare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 39 *ter*:



Fase amministrativa

- ◇ devono essere diretti e composti da persone con adeguata competenza nel campo dell'adozione internazionale e con idonee qualità morali
- ◇ devono avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico, medico e psicologico, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione
- ◇ devono avere sede in Italia e disporre di un'adeguata struttura organizzativa, anche all'estero



Fase amministrativa

- ◇ devono assicurare una gestione contabile trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura
- ◇ non devono operare discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso
- ◇ devono impegnarsi a partecipare ad attività di cooperazione allo sviluppo, in attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei paesi di provenienza dei minori

Ad oggi, gli Enti autorizzati sono circa 40

La scelta dell'Ente si fonda essenzialmente su due fattori, ovvero:

- ◆ sulle specifiche «autorizzazioni Paese» possedute dall'ente (l'ambito di operatività estera degli enti non è libero, ma è definito dalla Commissione mediante autorizzazioni *ad hoc*);
- ◆ valutando il numero di procedure che l'ente ha in carico, ovvero la c.d. lista di attesa, che può influire sulla tempistica media di conclusione degli iter adottivi
- ◆ caratteristiche dei minori adottati



Fase amministrativa

Nei rapporti con le Autorità estere, l'Ente è un mero intermediario e non ha alcun potere decisionale nell'ambito della procedura adottiva

Tra coppia/*single* ed Ente intercorre un rapporto di mandato senza rappresentanza

Non è consentita l'assistenza del legale

L'obbligazione a carico dell'Ente è di mezzi e non di risultato

L'Ente autorizzato

- ◇ informa gli aspiranti sulle procedure e sulle concrete prospettive di adozione, nonché di tutte le attività da svolgere nel Paese straniero
- ◇ svolge le attività burocratiche, in Italia e all'estero
- ◇ riceve dall'autorità straniera la proposta di abbinamento con il minore da adottare
- ◇ riceve il consenso all'abbinamento da parte degli aspiranti genitori e ne autentica le firme



Fase amministrativa

- ◇ informa la Commissione, il Tribunale per i Minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera
- ◇ richiede l'autorizzazione all'ingresso del minore e certifica la data di inserimento del minore nel nucleo familiare
- ◇ svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo



Fase amministrativa

L'Ente svolge attività di preparazione (obbligatoria) all'adozione tramite i propri professionisti del settore giuridico, fiscale, sociale, medico e psicologico, secondo le Linee Guida CAI del 2023

Assiste la famiglia durante tutta la permanenza all'estero, aiutandola ad affrontare le problematiche inerenti la creazione del rapporto con il bambino



Fase amministrativa

Gli aspiranti genitori adottivi sono tenuti a rimborsare l'Ente per le attività da quest'ultimo prestate

L'Ente certifica le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. 1-bis) TUIR, le spese adottive (procedurali, di vitto, di alloggio e per i viaggi) possono essere dedotte dal reddito nella misura del 50%

La CAI emana dei bandi di rimborso per le spese, ad adozione conclusa



L'ingresso del minore ed il riconoscimento della sentenza


(Legge n. 184/83)

La Commissione per le Adozioni Internazionali, ai sensi dell'art. 32, autorizza l'ingresso e la residenza permanente del minore in Italia, dopo aver verificato che l'adozione è conforme ai principi della Convenzione dell'Aja e che risponde al superiore interesse dell'adottato

L'ingresso del minore ed il riconoscimento della sentenza

L'adozione pronunciata all'estero deve poter produrre gli effetti di cui all'articolo 27, ovvero quelli dell'adozione legittimante (art. 35 comma 1):

- ◊ l'adottato acquista lo *status* di figlio
- ◊ l'adottato assume e trasmette i cognomi degli adottanti
- ◊ cessano i rapporti verso la famiglia d'origine, fatti salvi i divieti matrimoniali



L'ingresso del minore ed il riconoscimento della sentenza

Art. 35 commi 2, 3 e 4 – Il Tribunale per i Minorenni riconosce gli effetti della sentenza straniera, ordinandone la trascrizione nei registri dello stato civile, se:

- ◇ accerta che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore
- ◇ accerta la sussistenza della certificazione di conformità alla Convenzione e l'autorizzazione all'ingresso (art. 32) emessa dalla CAI



L'ingresso del minore ed il riconoscimento della sentenza

- ◊ verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 della Convenzione:
 - ✓ adottabilità del minore dichiarata secondo una specifica normativa
 - rispetto del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale
 - i consensi all'adozione (anche del minore) sono stati resi dopo adeguata informazione e dati liberamente
 - i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita e non sono stati revocati
 - il consenso della madre biologica è stato prestato successivamente alla nascita del minore



L'ingresso del minore ed il riconoscimento della sentenza

Art. 35 comma 6 - Il Tribunale per i Minorenni può rifiutare la trascrizione se:

- ◇ il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione (es. differenza di età con l'adottato di cui all'art. 6 comma 3)
- ◇ non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità



L'ingresso del minore ed il riconoscimento della sentenza

- ◊ non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27
- ◊ l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;
- ◊ l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.



L'ingresso del minore ed il riconoscimento della sentenza

Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana e lo *status* di figlio a seguito della trascrizione del provvedimento straniero di adozione nei registri dello stato civile (art. 34)

Prima della trascrizione, il minore gode di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare ed è inserito nello stato di famiglia quale convivente





Conclusioni

Il numero di adozioni internazionali, da tempo, è ormai in drastico calo a causa:

- ◇ del minor numero di paesi disponibili all'adozione internazionale (Etiopia, Cina, Federazione russa, dai quali arrivava il maggior numero di minori, hanno definitivamente chiuso all'adozione internazionale)
- ◇ delle caratteristiche dei bambini, che sono quasi tutti appartenenti alla categoria *special needs*
- ◇ della scelta delle coppie di rivolgersi alla PMA o all'adozione nazionale per la gratuità della stessa



Conclusioni

Il numero dei minori stranieri in condizione di adottabilità è sempre molto alto

L'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 33/2025 potrebbe consentire l'aumento delle domande di adozione per superare le difficoltà che il sistema dell'adozione internazionale sta attraversando

Criticità rispetto all'adozione ai *single*:

- ◇ conviventi *more uxorio* e omogenitorialità
- ◇ maggiori richieste in termini di capacità economica e di rete familiare



Grazie per
l'attenzione